



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
con il Ministro della giustizia (NORDIO)  
e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2023**

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante  
misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	9
Disegno di legge .....	»	12
Testo del decreto-legge .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d'interesse strategico nazionale. Per tale motivo, si rendono indifferibili interventi volti a garantire a tali tipologie di produzioni un quadro di possibili interventi finalizzati a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi e coerenti con la speciale importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale.

In questa prospettiva, risulta urgente intervenire sia per salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, sia per fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire, laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale, specialmente in una fase in cui il contesto internazionale richiede particolare rapidità al fine di consentire la permanenza e competitività nel mercato.

Per tali motivi, nel dare continuità alle previsioni, già contenute nell'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, che autorizzano Invitalia a intervenire nella società Acciaierie d'Italia Spa mediante strumenti di rafforzamento patrimoniale della stessa, si è previsto e specificato che i 705.000.000 euro (stanziati dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125) possano essere utilizzati oltre che

per sottoscrivere aumenti di capitale sociale (com'era nella previsione originaria) anche quale finanziamento soci da erogare secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta di Invitalia. Quanto, invece, al miliardo di euro stanziato per l'anno 2022 dall'articolo 30 del decreto-legge 09 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (ulteriore e addizionale rispetto alle risorse già stanziate dall'articolo 3, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 103 del 2021), si è previsto, in sostituzione della precedente previsione, che « anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o finanziamento soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter ».

La disposizione, della quale è confermato il carattere meramente facultizzante (Invitalia è autorizzata) e non obbligatorio, innova su due punti quella sostituita: a) consente che l'investimento sia effettuato anche in pendenza di provvedimenti di sequestro o confisca; b) elimina il riferimento ai « diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale », concentrando le possibilità di intervento, oltre che nell'incremento del capitale sociale, nel finanziamento soci in conto aumento di capitale, specificando che quest'ultimo debba avvenire se-

condo logiche, criteri e condizioni di mercato, e debba essere convertibile in aumento di capitale sociale su richiesta di Invitalia (articolo 1).

Sotto altro profilo, è stato consentito che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non quotate, in cui il socio pubblico detenga oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, possa avvenire non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura. Al contempo, sono stati previsti limiti massimi ai compensi degli amministratori giudiziari e un meccanismo di progressivo *décalage* dei compensi dei commissari straordinari, con funzione di incentivo alla realizzazione nei termini più rapidi degli obiettivi posti dall'amministrazione straordinaria e di evitare consolidamenti connessi a procedure che, per natura, dovrebbero avere carattere temporaneo e straordinario (articolo 2).

L'articolo 3 detta disposizioni che introducono meccanismi incentivanti e disincentivanti miranti a provocare una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nonché una maggiore efficacia delle stesse. In particolare, si consente di liquidare somme parametrare al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria « solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza » e di

corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa. Ancora, si scoraggiano le proroghe subordinando il 15 per cento del compenso « al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga » (articolo 3).

In ordine ai commissari giudiziari (ausiliari del giudice) è poi previsto, al fine di assicurare la prevedibilità e ragionevolezza delle liquidazioni, che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale (articolo 4).

Accanto all'attuale contesto energetico e internazionale, altro fattore suscettibile di incidere sull'effettivo conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle produzioni industriali dichiarate di rilevante interesse nazionale è dato dalla possibile presenza di procedimenti e vincoli giudiziari che li riguardano. Gli impedimenti allo svolgimento dell'attività o i vincoli alla disponibilità dei beni strumentali al relativo esercizio possono determinare pregiudizi significativi, e finanche danni irreparabili, a una serie di interessi pubblici di primaria importanza, quali in particolare l'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell'occupazione.

Al contempo, occorre adottare ogni misura necessaria affinché lo svolgimento dell'attività negli stabilimenti o loro parti o beni strumentali afferenti non rechi pregiudizio ad altri beni giuridici di primaria importanza ed essenzialità, quali in particolare il diritto alla salute e alla salubrità ambientale.

Si rende, pertanto, necessario provvedere a bilanciare ragionevolmente i predetti interessi, in modo da approntare una disciplina che, da un lato, minimizzi i rischi di pregiudizio all'interesse pubblico all'approvvigio-

namento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, e, dall'altro lato, minimizzi i rischi di pregiudizio a beni giuridici fondamentali quali la salute e l'ambiente. Il tutto - secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale - senza eccessivo sacrificio di alcuno dei beni giuridici rilevanti, limitando la compressione di ciascuno di essi a quanto strettamente necessario per realizzare il fine perseguito: « Non può infatti ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire "l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona" (sentenza n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012) », ciò che deve ritenersi sufficientemente garantito nel caso in cui « la prosecuzione dell'attività d'impresa [sia] condizionata all'osservanza di specifici limiti, disposti in provvedimenti amministrativi ..., e assistita dalla garanzia di una specifica disciplina di controllo e sanzionatoria » (così,

espressamente, sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018).

L'ordinamento, tuttavia, allo stato non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti. In questa prospettiva, si è ritenuto necessario predisporre un intervento di « sistema », volto a dettare una disciplina organica e stabile che permetta di attuare quel bilanciamento entro un quadro normativo prevedibile e razionale. Per questo aspetto, in primo luogo, si ritiene possibile modulare opportunamente alcuni istituti giuridici presenti nell'ordinamento, che già richiedono al giudice di considerare anche esigenze estranee a quelle propriamente connesse all'esercizio della giurisdizione.

Per questo aspetto, in relazione all'applicazione delle misure interdittive previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo 15, comma 1, già prevede alcuni casi in cui l'applicazione è esclusa in ragione del ricorrere di interessi diversi, quale, ad esempio, l'esigenza di evitare che cessi l'attività un ente che « svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità ». Allo stesso modo, in relazione all'applicazione cautelare delle medesime misure, l'articolo 45 del decreto legislativo citato lascia al giudice la possibilità di sostituirne l'applicazione con la nomina di un commissario giudiziale. Rispetto a questi istituti è ora esplicitato che essi devono trovare applicazione anche rispetto all'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Allo stesso modo, si è specificato che, nel caso

in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, è esclusa l'applicazione delle misure interdittive se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si è previsto espressamente che il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi (articolo 5).

Analogo intervento si è effettuato rispetto ai provvedimenti di sequestro (adottati sia in ambito propriamente penale sia nell'ambito disciplinato dal decreto legislativo n. 231 del 2001). Per quanto attiene ai sequestri, valorizzando il fatto che già l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'esigenza di un'attività gestoria di beni sequestrati, e segnatamente di aziende, vengono inseriti nell'ambito dello stesso articolo 104-bis (al quale rinvia anche l'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001) alcuni commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In particolare, è previsto che, allorché il sequestro riguardi stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, il giudice debba di regola disporre

la prosecuzione dell'attività, avvalendosi di un amministratore giudiziario (che in caso di amministrazione straordinaria deve coincidere con il commissario già nominato nell'ambito della procedura) e dettando ove necessario le prescrizioni occorrenti per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In tale prospettiva, deve tenere anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità: tanto garantisce il pieno rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 85 del 2013 e 58 del 2018. Peraltro, si è altresì previsto che quelle disposizioni non si applichino quando il giudice ritenga che dalla prosecuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori, non evitabile con alcuna prescrizione. Tuttavia, nella stessa logica del necessario bilanciamento tra beni, che innerva l'intera disciplina in esame, si è previsto che il giudice debba autorizzare la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

In tutti questi casi il provvedimento deve essere immediatamente trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Rispetto a questo provvedimento, si è intervenuti anche al fine di dettare una disci-

plina processuale che valorizzi la posizione dei vari soggetti coinvolti e il diverso profilo in gioco, che non è, come usualmente accade, il solo tema del mantenimento del sequestro (di interesse del solo indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione), ma anche la continuità dell'attività, che è interesse dello Stato (tramite i soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento, ma anche alla tutela dell'ambiente: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle imprese e del *made in Italy* e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Il provvedimento in questione, infatti, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale, in ampliamento rispetto al suo tenore ordinario: sono legittimati all'impugnazione (oltre alle parti processuali, al soggetto al quale le cose sono state sequestrate e all'avente diritto alla restituzione) anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nella valutazione in questione assume centralità il bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l'interesse nazionale all'approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall'impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale: si è ritenuto, pertanto, necessario individuare la competenza sull'impugnazione in capo ad un'unica autorità, individuata nel tribunale di Roma, anche allo scopo di mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale nonché maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso. Ciò nel rispetto dei principi, costantemente affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui è rimessa al legislatore, nella sua discrezionalità - limitata dal rispetto del generale principio di ragionevolezza - l'individuazione del giudice competente alla decisione delle controversie, con l'unica

condizione che esso venga preconstituito con norma di rango legislativo (si veda, *ex multis*, sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013) (articolo 6).

Conclusivamente, in ragione del fatto che la prosecuzione dell'attività nei casi predetti è frutto di un bilanciamento complesso e delicato tra l'interesse nazionale sotteso alla produzione industriale strategica e gli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento, si è ritenuto necessario inserire una norma di raccordo che assicuri omogeneità di valutazione da parte dell'ordinamento, in omaggio ai principi di razionalità e certezza del diritto, in ordine alle condotte compiute da chi sia incaricato di attuare i provvedimenti giudiziari o amministrativi relativi alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Pertanto, viene previsto che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

La norma costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale. Le prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa costituiscono, dunque, regole cautelari idonee alla protezione dei beni giuridici oggetto del provvedimento amministrativo, con conseguente non configurabilità - tra l'altro - di condotte omissive penalmente punibili in

capo al soggetto che abbia protetto il bene giuridico affidato alla sua tutela eseguendo tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento amministrativo. Il tutto, naturalmente, salvo i casi di concorso dell'agente in eventuali reati commessi in sede di rilascio del provvedimento amministrativo stesso. La norma si applica ai procedimenti in corso in virtù del principio del *favor rei* (articolo 7).

Ciò posto sul piano generale, dal punto di vista del diritto transitorio viene infine confermata l'applicabilità, oltre il termine in

essa in origine stabilito, della specifica causa di non punibilità prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, riferita al caso specifico delle acciaierie di Taranto, con applicazione estesa fino alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale (articolo 8).

La norma finale reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento (articolo 9).



## RELAZIONE TECNICA

L'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d'interesse strategico nazionale. Per tale motivo, si rendono indifferibili interventi volti a garantire a tali tipologie di produzioni un quadro di possibili interventi finalizzati a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi e coerenti con la speciale importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale.

**Articolo 1**

La disposizione concerne modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia s.p.a., e specificatamente, all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

Le modifiche normative si limitano ad intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziato dall'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 20/07/2021, n. 103 e dall'art. 30 del D.L. 09/08/2022, n. 115.

*La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 2**

La disposizione prevede che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, non quotate, in cui il socio pubblico detenga oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003 possa avvenire, non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 3**

La disposizione modifica l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 concernente il compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza ed i criteri di liquidazione.

In particolare, si consente di liquidare somme paramtrate al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza» e di corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa.

È prevista la subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) dell'articolo 47 suindicato, alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli



occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Infine, si scoraggiano le proroghe subordinando il 15% del compenso "al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga".

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Articolo 4**

La disposizione modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, concernente i compensi degli amministratori giudiziari.

Specificatamente, è previsto che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Articolo 5**

La disposizione apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, è ampliata la casistica di condizioni per le quali, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15 d.lgs 231/2001).

È ampliata la casistica di condizioni per le quali, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 17 d.lgs 231/2001).

È previsto che la nomina del commissario di cui all'articolo 15 del d.lgs 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Infine, è previsto che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*



**Articolo 6**

La disposizione integra l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 7**

La disposizione interviene in materia di responsabilità penale prevedendo che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 8**

La disposizione, di natura transitoria, prescrive che fino alla data di perdita di validità del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

*La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 9**


La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale conferma che dal provvedimento non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 10**

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

03/01/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023.*

## **Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Viste le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante « Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SIDERURGICO

##### Articolo 1.

##### *(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*ter*, dopo le parole: « finanziamenti in conto soci, » sono inserite le seguenti: « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima »;

*b)* al comma 1-*quinqies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a

sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. ».

#### Articolo 2.

##### *(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni. ».

#### Articolo 3.

##### *(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)*

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: « parametrato al fatturato dell'impresa » sono inserite le seguenti: « solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza »;

b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;

b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari;

3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali;  
4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa. ».

#### Articolo 4.

##### *(Compensi degli amministratori giudiziari)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale. ».

#### CAPO II

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

#### Articolo 5.

##### *(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta, in fine, la seguente:

« *b-bis*) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prose-



cuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-bis.* In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. »;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. »;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« *1-ter.* Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ».

## Articolo 6.

### (Disposizioni in materia di sequestro)

1. All'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.1.* Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'arti-

colo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*1-bis.2.* Nei casi disciplinati dal comma *1-bis.1*, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma. ».

## Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di responsabilità penale)*

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

## Articolo 8.

*(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

## Articolo 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 10.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO